



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 18/11/2022

Prot. 0008408

Com. n.40

Oggetto: **Legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter) – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

Si comunica che è stata pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022](#) – ed entra in vigore in data odierna – la legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

Nel rinviare per i contenuti iniziali del decreto legge alla [nota informativa del 26 settembre scorso](#), si riportano, di seguito, le principali novità introdotte nel corso dell’*iter* di conversione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Modifica alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (art. 35-bis)

L’articolo 35-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, modificando l’articolo 64, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare, si prevede che, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, la **possibilità di elevare la garanzia dal 50 all’80 per cento** in favore delle **categorie prioritarie** (fra cui giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani di età inferiore ai 36 anni), sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal medesimo comma 3 oggetto di modifica, può essere concessa anche quando il TEG (tasso effettivo globale) del finanziamento sia superiore, in specifica misura, al TEGM (tasso effettivo globale medio). Si rammenta che, prima dell’intervento di tale modifica, la disciplina attuativa del Fondo stabiliva che, per i mutui ai quali è assegnata priorità, il TEG non poteva essere superiore al TEGM.

Viene, inoltre, modificato il comma 3-bis del citato articolo 64, introducendo l’**obbligo** per i soggetti che rilasciano il finanziamento di **indicare le condizioni economiche di maggior favore** applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo, oltre che in sede di richiesta della garanzia, anche nel contratto di finanziamento stipulato.

2. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)

L'articolo 38, modificato ed integrato in sede di conversione del decreto, introduce nuovi termini relativi alla procedura di riversamento spontaneo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta - di cui all'articolo 5, commi da 9 a 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (annualità 2015-2019).

Nello specifico, il termine per l'invio della richiesta di accesso alla procedura è stato posticipato al **31 ottobre 2023**.

Conseguentemente, al fine di allineare le scadenze ivi previste con il nuovo termine di invio della richiesta di accesso alla procedura, il termine per l'effettuazione del riversamento dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione è stato prorogato dal 16 dicembre 2022 al **16 dicembre del 2023**. Nel caso in cui si opti per la ripartizione in tre rate annuali di pari importo del credito di imposta da riversare, la prima rata dovrà essere corrisposta entro il **16 dicembre 2023** (il precedente termine era il 16 dicembre 2022); di conseguenza, il termine per il versamento delle rimanenti due rate viene differito di un anno: al **16 dicembre 2024** e al **16 dicembre 2025**.

Nel caso di scelta del pagamento rateale, gli interessi decorreranno dalla data del **17 dicembre 2023**. Dalla stessa data decorre il termine di maturazione degli interessi di mora da applicare agli importi delle rate non corrisposte nei termini sopra indicati.

Con una modifica, inoltre, dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, viene **estesa al credito di imposta in ricerca e sviluppo** (di cui all'articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145) **la procedura di certificazione** utilizzata per i crediti di imposta riconosciuti sia sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica disciplinati dall'articolo 1, commi da 200 a 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), sia sulle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

La certificazione, rilasciata da soggetti pubblici o privati abilitati, può essere richiesta dalle imprese interessate per attestare la classificazione degli investimenti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio, in modo da eliminare l'incertezza circa l'ammissibilità degli investimenti stessi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Delocalizzazioni o cessioni di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37)

L'articolo 37, modificato in sede di conversione del decreto, **eleva da 90 a 180 giorni il termine della comunicazione** alle organizzazioni sindacali, regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MISE e Anpal ai datori di lavoro con mediamente almeno 250 dipendenti in organico, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022).



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Stanziamento finanziario integrativo a copertura delle domande di finanziamento agevolato e co-finanziamento a fondo perduto presentate a Simest (art. 40, comma 1-bis)

L'articolo 40, comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, dispone uno stanziamento finanziario integrativo a valere sui fondi del PNRR inclusi nella sub-misura M1.C2.I5 - "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest" a copertura delle domande di finanziamento agevolato e co-finanziamento a fondo perduto presentate dalle imprese a Simest e non accolte a causa dell'esaurimento delle risorse a disposizione. Viene stanziato, a tal fine, un ammontare fino ad un massimo di 700 milioni di euro a valere sul Fondo Rotativo 394 e fino ad un massimo di 180 milioni di euro a valere sul Fondo per la Promozione integrata (di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. decreto "Cura Italia").

L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra, aventi l'obiettivo di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per favorirne lo sviluppo della competitività sui mercati internazionali, avverrà nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 4)

Con l'articolo 4 vengono trasfusi nel testo del decreto Aiuti-ter i contenuti del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti", ed, in particolare, l'ulteriore **proroga fino al 18 novembre** della riduzione temporanea delle accise sui carburanti e dell'IVA sul metano per autotrazione e gli adempimenti connessi.

Sul punto, si rinvia alla nota informativa n. 27 del 24 ottobre 2022 ([cfr. nota ITLM n. 27 del 24/10/2022](#)).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura (art. 11)

L'articolo 11, modificato in sede di conversione del decreto, introduce una precisazione in merito alla copertura degli oneri derivanti dal contributo - pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 - per interventi destinati a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi delle forniture di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche, nonché istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si esplicita, in particolare, che alla copertura dei suddetti oneri si provvede - quanto a 15 milioni di euro - mediante corrispondente riduzione del **Fondo di parte corrente** di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia").

Cordiali saluti.

Luigi Taranto

All.:c.s.